



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



Ambiente
Rifiuti

Numero: 3032 / Reg. Determinazioni
Registrata in data 14/09/2005

Dirigente: CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO

OGGETTO:

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL D.LGS 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D13/D14/D15) E RECUPERO (R3/R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI. IMPIANTO AUTORIZZATO CON DGR 33411 DEL 19.12.97, DGR 1134 DEL 18.9.2000, DECRETO N. 27304 DEL 3.11.2000, DGR 11381 DEL 29.11.2002 E DD 4689 DEL 13.12.2004. TITOLARE LA DITTA PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA E F.LLI S.N.C. CON SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN ZANDOBBIO - VIA MADONNA DELLA NEVE, 14.

il giorno 20 del mese SETTEMBRE dell'anno 2005

il sottoscritto GIGLIA LOCATELLI messo Notificatore della PROVINCIA di Bergamo, ha notificato, rilasciando copia del presente VERBALE/ATTO al Sig. ZUFFANTE ALBERTO residente a CUSONE in Via G. P. MORANI, 19 mediante consegna a mano a 20/09/05 che ha firmato qui in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE

Alberto Zuffante



IL MESSO NOTIFICATORE

- Giglia Locatelli -





N.ro CU / interno del provvedimento dirigenziale
Inviata all'Assessore in data _____
Prot. n. _____ / AB
- 8 SET 2005

pezz DD.doc

N° 3032 del Registro
delle determinazioni
Data, 14 SET. 2005

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Settore 9: Ambiente Servizio Rifiuti

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13/D14/D15) e recupero (R3/R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Impianto autorizzato con DGR 33411 del 19.12.1997, DGR 1134 del 18.09.2000, Decreto n. 27304 del 03.11.2000, DGR 11381 del 29.11.2002 e DD 4689 del 13.12.2004. Titolare la ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli Snc con sede legale ed insediamento produttivo in Zandobbio - Via Madonna della Neve, 14.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 8 del mese di SETTEMBRE dell'anno duemilacinque.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Provinciale n. 435 del 29/07/2004 e n. 426 del 21/07/2005 riferita alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 81 del 22/07/2005;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 08.11.1997 n. 389, Legge 09.12.1998 n. 426 e L. 23/03/2001 n° 93);
- il D.P.R. 203/88;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



Pagina 1 di 5



- il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16.01.2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01.01.2002;
- la Direttiva 09.04.2002 recante Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
- la Legge 31.07.2002 n. 179 "Disposizioni in materia ambientale";
- la DGR 10161 del 06.08.2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche";
- la Legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la DGR 33411 del 19.12.1997, di "...autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Zandobbio (BG), zona industriale", titolare la ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli Snc;
- la DGR 1134 del 18.09.2000 di "autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Zandobbio (BG), via Madonna della Neve ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D14, D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi";
- il Decreto n. 27304 del 03.11.2000 di "rettifica della DGR n. 1134 del 18.09.2000";
- la DGR 11381 del 29.11.02 di "Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Zandobbio, V.Madonna della Neve 14, già autorizzato con dgr n. 33411 del 19.12.97, modificata con dgr n. 1134 del 18.09.00, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D13, D14, D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi";
- la Determinazione Dirigenziale n. 4689 del 13.12.2004 di "autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13/D14/D15) e recupero (R3/R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Varianti all'esercizio dell'attività già autorizzata con DGR 1134 del 18.09.2000, Decreto n. 27304 del 03.11.2000 e DGR 11381 del 29.11.2002";
- la nota provinciale n. 15231 del 04.02.2003 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1495999 del 16.12.02;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*Dot. Claudio Confalonieri*)



- la nota provinciale n. 88916 del 19.08.2002 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1296489 del 11.09.00 e relative appendici datate 03.06.2002 (in atti provinciali al prot. n. 65961 del 21.06.2002) e 20.06.2002 (in atti provinciali al prot. n. 679105 del 26.06.2002);
- la nota provinciale n. 61166 del 11.06.2002 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1298922 del 25.09.00 e relativa appendice n.2;
- la nota provinciale n. 15231 del 04.02.2003 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1495999 del 16.12.02;
- la nota provinciale n. 5823 del 19.01.2005 di accettazione delle appendici n.3 del 21.12.2004 alla polizza n. 1298922 del 25.09.00 e n.2 del 21.12.2004 alla polizza n. 1495999 del 16.12.02;

VISTA l'istanza della Ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli Snc datata 15.03.2005 (in atti provinciali in data 16.03.2005 prot. 28278), tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto già autorizzato con DGR 1134 del 18.09.2000, decreto n. 27304 del 03.11.2000, DGR 11381 del 29.11.2002, DD 4689 del 13.12.2004;

RICHIAMATA la d.g.r. 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici emerge che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, è pari a € 347.652,65, calcolato come segue:
 - messa in riserva (R13) di 583,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 10.305,78;
 - deposito preliminare (D15) di 1530 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 270.228,60;
 - deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 70 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 24.727,5;
 - recupero e smaltimento (R3, D13, D14) di 30.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 42.390,77.
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda tecnica sopra richiamata;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, sospensione e revoca di cui all'art. 28 - comma 4 - del D.Lgs. n. 22/97;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 18.02.2002; nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



DETERMINA

- 1) di autorizzare la ditta Ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli Snc con sede legale ed insediamento produttivo in Zandobbio – Via Madonna della Neve, 14 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13, D14, D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, in conformità all'istanza presentata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata scheda tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni impartite con DGR 1134 del 18.09.2000, decreto n. 27304 del 03.11.2000, DGR 11381 del 29.11.2002, DD 4689 del 13.12.2004;
- 3) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dal 18.09.2005;
- 4) di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 18.09.2010 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 5) di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, alla ditta interessata;
- 6) di disporre che la ditta, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, verifichi, in rapporto alle circolari regionali del 01.06.2005 prot. Q1.2005.0015380 e del 09.08.2005 prot. Q1.2005.0022040 in materia di valutazione di impatto ambientale, l'eventuale necessità di presentare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e in caso di riscontro positivo presenti tale istanza alla Regione Lombardia entro il termine che verrà individuato dalla Regione medesima;
- 7) di stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 347.652,65 (trecentoquarantasettemilaseicentocinquantadue/65 Euro), per la cui decorrenza si assume la data del 18.09.2005, dando atto che in difetto ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (d.g.r. 19461 del 19.11.2004) sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di assicurazione;
- 8) di stabilire che contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente verranno svincolate le fidejussioni accettate con note provinciali prot. n. 61166 del 11.06.2002, n. 15231 del 04.02.2003 e n. 5823 del 19.01.2005;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



Pagina 4 di 5



- 10) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 22/97; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 11) di disporre che, in fase di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
- 12) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- 13) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia, al Comune di Zandobbio, all'A.S.L. Servizio Igiene - Dipartimento di Prevenzione ed all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Bergamo;
- 14) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

